



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

# Valutazione e Controlli

12 ottobre 2021

Presentazione	1
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	2
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di Revisione	8
Controlli interni	11

## Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti, anche per questo trimestre, l'Informativa "Valutazione e controlli", per evidenziarti alcuni elementi di interesse in materia di Principi Contabili Italiani, Principi Italiani di Valutazione, Principi di revisione e Controlli Interni.

In particolare, nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, oltre alla contabilizzazione dei *bonus* fiscali, si fa un esplicito richiamo agli ETS riportando un estratto del documento in bozza "OIC X Principio Contabile ETS" pubblicato in data 5 agosto 2021, analizzato nel corso di un Webinar CNDCEC dal titolo "I Principi Contabili Nazionali per gli Enti del Terzo Settore".

Nella sezione sui Principi Italiani di Valutazione, si riportano alcune considerazioni sull'ipotesi di valutazione di uno studio professionale in un processo di aggregazione.

Per quanto attiene la sezione dedicata ai Principi di Revisione, l'importanza rivestita dalle imprese meno complesse è stato oggetto di trattazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento in pubblica consultazione, in cui è possibile ritrovare alcuni documenti operativi volti a supportare l'attività del revisore nella fase di implementazione "scalabile" dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Non da ultimo la sezione dedicata ai controlli interni, in cui si fa menzione al d.lgs n. 118/2021 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", oltre al richiamo ai verbali del collegio sindacale per le società non quotate. A quest'ultimo proposito, il documento messo a disposizione dal CNDCEC propone 55 esempi di verbale, fruibili dai sindaci sin dal loro insediamento.

Anche per questa informativa, come per le precedenti, si è voluto arricchire la sua lettura mediante collegamenti ipertestuali per richiamare documenti di legge, di prassi e di dottrina.

Con la speranza di averTi offerto nuovi spunti di riflessione, ti auguro buona lettura.

### Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale, Principi contabili e di valutazione, Sistema di amministrazione e controllo*



## Disposizioni tecniche per società ed enti del Terzo settore

### Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 3 agosto 2021 la ["Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali"](#).

Il documento rappresenta la versione definitiva della [Bozza di documento](#) che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva pubblicato in data 25 gennaio 2021.

OIC ha pubblicato la Comunicazione sulla base di una specifica richiesta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai seguenti quattro quesiti:

- contabilizzazione nel bilancio della società committente (inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;
- contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
- contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
- contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

Si rileva che, con riferimento al primo quesito, OIC ha confermato l'impostazione già presentata nella Bozza di Comunicazione di contabilizzare il credito tributario come un

contributo in conto impianti. Questo è iscritto in bilancio nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Come contropartita, la società può utilizzare, in linea con quanto previsto per la contabilizzazione dei contributi in conto impianti:

- una diretta riduzione dell'investimento sostenuto;
- l'iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.

Il credito tributario è contabilizzato come previsto dall'OIC 15, Crediti. I crediti tributari in parola, iscritti nei bilanci delle società che applicano il costo ammortizzato sono, quindi, soddisfatte determinate condizioni (come, si presume, nel caso del *superbonus*, per il quale il periodo per beneficiare della detrazione è pari a 5 anni), attualizzati in virtù della richiesta del legislatore di contabilizzare i crediti tenendo conto del "fattore temporale" (art. 2426, co. 1, n. 8, c.c.). A tale riguardo, la Comunicazione ritiene che si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito).

### Bozza di "OIC X Principio Contabile ETS"

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 5 agosto 2021 la Bozza di



“[OIC X Principio Contabile ETS](#)”. Il documento è il primo principio contabile nazionale dedicato agli Enti del Terzo settore (ETS). Gli *stakeholder* potevano inviare commenti sulla Bozza all’indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it) o via fax al numero 06.67766830 “preferibilmente” entro il 30 settembre 2021.

Si deve ricordare che l’art. 13 del d.lgs n. 117 del 2017 dispone che: *“1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”*.

La “modulistica” di cui al richiamato comma 3 dell’art. 13 del CTS è definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020. L’Allegato 1 del decreto ministeriale prevede, quindi, nella propria Introduzione anche che *“la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili*

*nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civile e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore”*.

I principi contabili dell’OIC dovrebbero, quindi, completare il “*framework contabile*” necessario per consentire, tra gli altri aspetti, una rappresentazione veritiera e corretta dello stato di salute degli enti.

La Bozza esamina specificamente la redazione del bilancio degli enti che predispongono un bilancio “ordinario” di cui al comma 1 dell’art. 13 del CTS. Nel dettaglio, la Bozza disciplina tematiche rilevanti per la redazione del bilancio degli ETS come: il postulato della continuità aziendale; la contabilizzazione delle erogazioni liberali ricevute; le quote associative; la svalutazione delle immobilizzazioni tecniche.

La Bozza fornisce anche una rilettura della Relazione di missione, distinguendo la parte concernente la “*illustrazione delle poste di bilancio*” dalla parte inerente alla “*illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie*”. Tale distinguo risulta cruciale nella logica della revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del CTS, considerato che sempre nell’Introduzione dell’Allegato n.1 del decreto ministeriale del 5 marzo 2020 si legge che: “[i]l soggetto incaricato, in conformità all’art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto



*gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. La relazione del revisore legale ex art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch'essa prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010".*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha organizzato in data 20 settembre 2021 un [webinar](#) sul tema per porre all'attenzione degli iscritti le principali tematiche esaminate dalla Bozza, in vista della stesura definitiva del documento e del primo bilancio redatto con le "nuove" norme che per la gran parte degli ETS interessati coinciderà con il bilancio d'esercizio 2021.



## Alcuni spunti di riflessioni sulla valutazione degli studi professionali nei processi di aggregazione

Il mondo della professione, che negli ultimi quarant'anni si è sorretto su un modello di tipo tradizionale, è oggi sottoposto ad una continua evoluzione e profondi cambiamenti.

L'era della digitalizzazione e le peculiarità gestionali, infatti, stanno spingendo sempre più, le piccole e medie imprese – costrette a fronteggiare una maggiore incertezza sia sul piano strategico che operativo – ad avere bisogno di una consulenza aziendale specifica e a richiedere un'assistenza a più alto valore aggiunto.

A ciò si aggiunga la spinta alla concorrenza tra i diversi studi e la crescente complessità normativa che si traduce inevitabilmente in un aumento dei costi e della responsabilità del commercialista.

La spinta ad una specializzazione del mondo delle professioni sembra essere una delle strade da percorrere, mediante una rivisitazione dei processi strategici ed operativi il cui fine ultimo è quello di ampliare il proprio *business* mediante l'ingresso in nuovi ambiti professionali, o attraverso il consolidamento del mercato in cui già si opera.

In questo contesto, i modelli aggregativi possono rappresentare il giusto compromesso per far fronte alle richieste specialistiche da parte delle imprese, grazie alle risposte complete e competenti da parte dei professionisti facenti parte della struttura aggregata.

Difatti, quello che si potrebbe prospettare nel breve-medio termine è proprio un mondo professionale caratterizzato da professionisti iper-qualificati che non possono prescindere da logiche di integrazione verticale o orizzontale.

### I modelli di aggregazione professionale

Volendo richiamare e cercando riadattare allo studio professionale, alcune tra le possibili forme strategiche di sviluppo in ambito aggregativo, possiamo parlare di:

- a) strategie di concentrazione o focalizzazione;
- b) strategie di diversificazione.

Gli studi professionali che vogliono perseguire strategie di concentrazione decidono di sviluppare il proprio *business* all'interno dei settori che ritengono maggiormente attrattivi ed in cui possono garantire migliori competenze. A titolo esemplificativo, si pensi all'integrazione di tipo verticale o orizzontale. Nella prima circostanza, lo studio forma e consolida rapporti di *partnership* di tipo aggregativo con altri studi che operano a monte o a valle del proprio *business* (si pensi ad uno studio che focalizza la sua attività sui servizi di contabilità generale che si aggrega con lo studio che fa principalmente consulenza direzionale a valle).

Con la forma di aggregazione di tipo orizzontale, invece, lo studio professionale decide di unirsi ad altri professionisti che



operano in settori collaterali (ad esempio servizio contabile con servizio paghe).

Passando alla strategia di diversificazione, la seconda delle due ipotesi sopra prospettate, il professionista si pone come obiettivo quello di integrare il proprio *business* mediante la penetrazione in nuovi settori non direttamente riconducibili a quelli in cui già egli opera. Per cui, ad esempio, lo studio inizia a specializzarsi nel settore agroalimentare oltretché a quello edile in cui aveva acquisito le dovute competenze.

### **I metodi di valutazione degli studi professionali**

Detto ciò, avendo individuato nel processo aggregativo una delle forme di sviluppo degli studi, ci si potrebbe porre il problema di valutare le differenti strutture che entrano in ballo.

A questo proposito, attualmente non esistono disposizioni normative in merito alla forma e al contenuto che la valutazione di uno studio professionale dovrebbe adottare in un'ottica aggregativa. La conseguenza è quella di non dare dei parametri valutativi a chi è chiamato ad esprimere un valore entro i limiti della "ragionevolezza".

Una soluzione potrebbe indubbiamente essere quella di ricorrere ai Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall'OIV, che forniscono una serie di linee guida in merito a forma, contenuto e criteri valutativi.

Tuttavia, poiché la loro adozione non è obbligatoria ma rappresenta difatti una facoltà, il professionista, in base alle proprie competenze specifiche, deve essere in grado di

comprendere attentamente se e in che modo uniformarsi ai PIV in sede di redazione della propria perizia estimativa. Il tutto andrebbe fatto considerando lo studio professionale come un *asset* che produce flussi di cassa e dalla cui gestione sicuramente si genera una componente di rischio.

Volendo individuare alcuni metodi valutativi, avremo:

- i metodi assoluti basati sui flussi. Tra questi vi è il metodo finanziario in cui il valore economico dello studio in ottica di cessione è dato dalla somma dei flussi di cassa futuri attualizzati ad uno specifico tasso che sconta il rischio, e il valore terminale;
- i metodi relativi basati su comparazioni con il mercato (ad esempio, il metodo dei multipli), che trova fondamento sul principio che *assets* simili dovrebbero avere valori simili.

Sicuramente si ritiene di dover escludere i metodi patrimoniali in quanto maggiormente idonei a quelle realtà caratterizzate da ingenti investimenti patrimoniali come società immobiliari e/o *holding* di partecipazioni.

È naturale che la scelta di uno dei due, o meglio di entrambi i criteri sopra evidenziati (metodo di confronto), avrà il condizionamento della motivazione alla base del processo valutativo dello studio. A titolo esemplificativo potremmo, infatti, avere:

- la cessione dello studio con monetizzazione;
- un'operazione di fusione fra due o più studi senza monetizzazione iniziale;



- la realizzazione di contratti di rete, *partnership* o mere collaborazioni.

In definitiva, se è palese che accanto alla figura del commercialista “individualista” si va tratteggiando quella del commercialista “aggregato”, ovvero di un gruppo di professionisti capaci di supportare l'imprenditore nella gestione strategica e operativa della propria azienda nei suoi differenti ambiti e se l'evoluzione naturale potrebbe essere quella di decidere di stringere forme di aggregazione tra studi, se ne conviene che soffermarsi sui procedimenti valutativi può essere necessario, al fine di individuare delle linee di condotta, che permettano di garantire un'equa assegnazione di un “valore” riferito alle realtà che decidono di unire le proprie competenze e le proprie capacità professionali.





## In pubblica consultazione la bozza del principio di revisione *ad hoc* per le imprese meno complesse

Nel corso del mese di luglio, l'*Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) - comitato dell'*International Federation of Accountants* (IFAC) preposto alla elaborazione dei principi di revisione internazionali - ha pubblicato l'*Exposure Draft* (ED) del principio di revisione per le imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "imprese meno complesse" (*Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities*).

Oltre 130 Paesi adottano il *framework* dei principi di revisione internazionali ISA per l'implementazione del processo di revisione, indipendentemente dalle dimensioni e/o dalle caratteristiche specifiche delle singole realtà aziendali oggetto di revisione: ciò ha avviato da tempo un acceso dibattito sulla necessità o meno di predisporre un principio specifico per la revisione delle imprese meno complesse.

Tenuto conto dell'assoluta importanza rivestita dalle imprese meno complesse all'interno dell'economia italiana, il CNDCEC ha sempre riservato una particolare attenzione al tema della revisione delle imprese di minori dimensioni, predisponendo – già a partire dal 2015 – alcuni documenti operativi volti a supportare l'attività del revisore nella fase di implementazione "scalabile" dei principi di revisione internazionali (ISA Italia). Fra questi documenti, si ricordano a titolo esemplificativo:

- [Approccio metodologico alla revisione](#)

[legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni \(Aprile 2018\)](#);

- [La revisione legale nelle "nano-imprese" – Riflessioni e strumenti operativi \(Gennaio 2020\)](#).

Tali documenti, pur non prescindendo dalla conoscenza ed implementazione di tutti i principi di revisione internazionali (ISA Italia), costituiscono uno strumento in grado di agevolare la corretta "applicazione scalabile" degli stessi principi di revisione internazionali (ISA Italia), anche attraverso l'utilizzo delle carte di lavoro allegate in formato editabile e, quindi, immediatamente fruibili dal revisore.

Sul piano internazionale, il CNDCEC ha inoltre inviato i propri commenti al *Discussion Paper "Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs"* dello IAASB, manifestando il proprio forte interesse al tema, nonché la necessità di predisporre un principio *ad hoc* per la revisione delle imprese di minori dimensioni.

A seguito dei numerosi *feedback* ottenuti, lo IAASB, nella propria comunicazione del 15 dicembre 2020, ha illustrato le tempistiche programmate per la finalizzazione del nuovo principio.

Nel corso del mese di luglio, lo IAASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* del nuovo principio ISA che è stato sviluppato come un principio autonomo e separato, appositamente



## PRINCIPI DI REVISIONE

disegnato per essere proporzionato alla natura e alle circostanze tipiche di un incarico di revisione per un'impresa meno complessa.

Analizzando il contenuto della bozza di principio, si riscontra la medesima "ossatura" che caratterizza i principi di revisione *ISA clarified*; a titolo esemplificativo, l'utilizzo dell'*audit risk model* al fine di implementare correttamente il processo di revisione.

Tale bozza di principio mantiene gli stessi obiettivi generali, nonché le relative limitazioni intrinseche che caratterizzano un "tradizionale" incarico di revisione svolto secondo i principi ISA.

La struttura della bozza del principio si compone di nove *Parti* (o sezioni) che descrivono l'intero flusso di un incarico di revisione:

- *Parte 1*: Concetti fondamentali, principi e regole generali;
- *Parte 2*: Elementi probativi e documentazione;
- *Parte 3*: Gestione della qualità dell'incarico;
- *Parte 4*: Accettazione e mantenimento di un incarico di revisione e primi incarichi di revisione;
- *Parte 5*: Pianificazione;
- *Parte 6*: Identificazione e valutazione dei rischi;
- *Parte 7*: Le risposte ai rischi identificati e valutati;
- *Parte 8*: Fase conclusiva;
- *Parte 9*: Formazione del giudizio e relazione.

Le nove *Parti* sopra elencate sono precedute da una *Parte A (Authority)* che definisce le circostanze per le quali è vietato o non appropriato utilizzare tale principio per svolgere un incarico di revisione. Sul punto, si evidenzia che saranno le Autorità nazionali competenti nei singoli Stati a determinare su quale tipologia di revisione sarà possibile utilizzare il nuovo principio di revisione.

Infine, la bozza di principio viene completata anche da n. 6 *Appendici* che forniscono ulteriori esemplificazioni per l'attività di revisione di imprese meno complesse:

- *Appendice 1*: Glossario;
- *Appendice 2*: *Flowchart* per l'identificazione e valutazione dei rischi significativi;
- *Appendice 3*: Esempi di fattori di rischio di frode per le imprese meno complesse;
- *Appendice 4*: Asserzioni;
- *Appendice 5*: Esempio di lettera di incarico;
- *Appendice 6*: Esempio di lettera di attestazione.

Ciascuna *Parte* presenta la medesima struttura, al fine di garantire una maggiore fruibilità e coerenza del principio stesso:

- a) Riquadro introduttivo (contenente un riassunto del contenuto della *Parte*);
- b) Obiettivo/i;
- c) Regole;
- d) Specifici obblighi di comunicazione (ove applicabili);
- e) Specifici obblighi di documentazione (ove applicabili).



## PRINCIPI DI REVISIONE

L'attività dello IAASB sul progetto in esame non si è conclusa con la pubblicazione dell'*Exposure Draft* del principio per le imprese meno complesse; infatti, ad esempio, in data 3 settembre 2021, lo stesso IAASB ha pubblicato due ulteriori documenti che consentono di fare il «*mapping*» della bozza di principio di revisione ISA per le imprese meno complesse con l'intero *framework* dei principi di revisione ISA. Nel dettaglio, questi documenti di «*mappatura*» illustrano come le regole contenute nei principi di revisione ISA sono state incorporate all'interno del nuovo principio in consultazione. Tali documenti sono stati preparati dallo *staff* dello IAASB e non sono, quindi, dichiarazioni autorevoli dello stesso. Infatti, nei prossimi mesi, verrà pubblicata un'ulteriore documentazione a supporto dell'*Exposure Draft* attualmente in consultazione.

Gli obiettivi che lo IAASB intende raggiungere con la pubblicazione della versione definitiva del principio di revisione ISA per le imprese meno complesse possono essere sintetizzati come segue:

- mantenere alta la fiducia degli *stakeholders* nella rendicontazione finanziaria delle imprese meno complesse;
- aiutare i revisori delle imprese meno complesse a svolgere incarichi di revisione efficaci e conformi al *framework* dei principi di revisione ISA;

- rispondere alle esigenze specifiche degli *stakeholders* delle imprese meno complesse;
- promuovere un'applicazione più coerente, all'interno dei singoli contesti nazionali, degli ISA per la revisione delle imprese meno complesse.

Il periodo di pubblica consultazione si concluderà il 31 gennaio 2022: il CNDCEC continuerà a partecipare a tali lavori, mantenendo alta anche l'attenzione nazionale sul tema.

La pubblicazione della versione definitiva del principio di revisione per le «imprese meno complesse» è attesa per il mese di dicembre 2022.



## Organo di controllo. Vigilanza sull'adeguatezza degli assetti della società e il loro concreto funzionamento nella prospettiva dell'emersione della crisi d'impresa

### NOVITÀ NORMATIVE

**D.L. 24 agosto 2021, n. 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.**

Publicato sulla Gazzetta ufficiale, serie ordinaria n. 202 del 24 agosto 2021, vigente a far data dal 25 agosto 2021, il d.l. n. 118/2021, che introduce nel nostro ordinamento la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa cui possono accedere volontariamente, e a partire dal 15 novembre prossimo, tutte le imprese, comprese quelle agricole, senza distinzione per dimensione e tipologia organizzativa.

Nelle società in cui è prevista la nomina di un organo di controllo l'istanza può essere sollecitata dalla segnalazione dell'organo di controllo rivolta all'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 15.

L'art. 15 d.l. n. 118/2021, infatti, prevede che l'organo di controllo segnali tempestivamente e per iscritto all'organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti che consentono di presentare istanza per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa gestita da un esperto indipendente. Siffatti presupposti, stando all'art. 2 del d.l. n. 118/2021, sono individuati nello squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza della società, laddove il risanamento sia ancora

praticabile. La norma si premura di precisare che la segnalazione dell'organo di controllo è motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In ogni caso, e per espressa previsione dell'art. 15, in pendenza delle trattative i sindaci continuano a svolgere la tradizionale attività di vigilanza di cui all'art. 2403 e ss. c.c. In proposito, occorre richiamare il secondo e ultimo comma dell'art. 15 d.l. n. 118/2021 in forza del quale, la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

### SOCIETÀ NON QUOTATE

#### Verbalì del Collegio sindacale di società non quotate, luglio 2021

Lo scorso mese di luglio, nel solco del precedente del 2016, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento [“Verbalì del Collegio sindacale di società non quotate”](#). Con il dichiarato obiettivo di fornire un utile supporto ai Professionisti incaricati come componenti dell'organo di controllo delle società, il documento propone 55 esempi di



## CONTROLLI INTERNI

verbale, fruibili dai sindaci sin dal loro insediamento, che si sostituiscono a quelli pubblicati 5 anni fa. Come spiegato nella prefazione, il documento riporta alcune schematizzazioni ed esempi di verbale, non vincolanti per i sindaci chiamati, piuttosto, ad adeguarli, modificarli, o integrarli, a seconda dei casi concreti e delle situazioni di volta in volta verificabili. Le soluzioni individuate nel documento, in stretta aderenza con le raccomandazioni contenute nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” e con la disciplina codicistica, hanno quale naturale destinatario l’organo di controllo del sistema tradizionale di amministrazione e controllo delle s.p.a., vale a dire il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo anche monocratico delle s.r.l., e quindi il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominati, in alternativa al revisore legale.

Le funzioni dei sindaci – sempre diverse da quelle svolte dal revisore legale – oggetto di verbalizzazione attengono:

- all’insediamento del collegio sindacale;
- all’attività di vigilanza;
- al riscontro di gravi irregolarità;
- alle operazioni sul capitale sociale;
- alle operazioni straordinarie e di liquidazione;
- alla crisi di impresa.

Occorre precisare come gli esempi di verbali sono stati modificati e adeguati all’evoluzione normativa più recente; alcuni, in particolare, sono di diretta derivazione delle nuove Norme di comportamento. A titolo d’esempio, il

nuovo verbale per la richiesta di informazioni all’amministratore unico (V.6), che dà atto dell’attività di raccolta di informazioni, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, presso l’organo di amministrazione composto da un solo soggetto, recependo quanto raccomandato nella nuova Norma 4.3.

I verbali relativi alla cessione, al conferimento e all’affitto d’azienda sono verbali di nuovo conio, mentre i verbali attinenti alla vigilanza esercitata dai sindaci sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e all’emersione della crisi di impresa sono stati rivisti alla luce delle significative modifiche apportate dal Codice della crisi all’art. 2086, secondo comma, c.c. che ha già imposto la revisione della Norme 11.1 e 11.2., nel senso per cui il collegio sindacale, nello svolgimento delle funzioni che l’ordinamento gli attribuisce, è tenuto a vigilare che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e di segnali di perdita della continuità. A tali fini, il verbale di prevenzione ed emersione della crisi (V. 39) può essere utilizzato qualora, dalla verifica della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, emerga che la società si trovi in uno stato di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale, situazioni registrate e valutate nell’ordinaria attività di verifica condotta periodicamente dall’organo (V. 17).

Le indicazioni fornite negli esempi di verbale inerenti all’emersione della crisi assumono oggi particolare importanza perché, come



**CONTROLLI INTERNI**

accennato, dal 15 novembre 2021, il collegio sindacale sarà tenuto a segnalare per iscritto all'organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti che consentono di presentare istanza per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa gestita da un esperto indipendente, ai sensi dell'art. 15 d.l. 24 agosto 2021, n. 118.



**Hanno collaborato a questo numero**

**Cristina Baucò**

*Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Raffaele D'Alessio**

*Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale*

**Nicola Lucido**

*Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Alessandra Pagani**

*Ricercatrice area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Laura Pedicini**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Matteo Pozzoli**

*Esperto CNDCEC*

Per eventuali suggerimenti: [informativa@fncommercialisti.it](mailto:informativa@fncommercialisti.it)

